

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro VI - Della tutela dei diritti
Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti

Art. 2928 Assegnazione di crediti

Se oggetto dell'assegnazione è un credito, il diritto dell'assegnatario verso il debitore che ha subito l'espropriazione non si estingue che con la riscossione del credito assegnato.